



CUC – Centrale Unica di Committenza Comuni di Ripi-Pofi-Arnara

Provincia di Frosinone

03027 RIPI - P.zza Manara n. 1 Tel. 0775.284010 - Fax 0775.254156

STAZIONE UNICA APPALTANTE COMUNE DI RIPI-POFI-ARNARA

GARA D'APPALTO MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA CONCESSIONE NONCHÉ LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI SITI IN VIA VADO SPINA, COMPRESA LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DELLE OPERE DI RISTRUTTURAZIONE

**IMPORTO A BASE DI GARA euro 460.000,00.
CIG 7103368CB3 – CUP D61E17000150007**

DISCIPLINARE DI GARA

D.LGS. 50/2016, art.183, comma 15

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

- Stazione Unica Appaltante presso il Comune di Ripi, Piazza L. Manara n. 1 – 03027 - Ripi

Telefono: 0775/284010

PEC: lavoripubblici.ripi@pec.it

E-mail: ufficio.tecnico@comune.ripi.fr.it

Sito internet: www.comune.ripi.fr.it

per conto del **Comune di Ripi**, Piazza L. Manara n. 1 – 03027 - Ripi Tel. (+39)0775 284010 - Fax (+39)0775 254156, E-mail: ufficio.tecnico@comune.ripi.fr.it, Posta Elettronica Certificata (P.E.C.):

lavoripubblici.ripi@pec.it

2. CONTENUTO GENERALE DELLA CONCESSIONE

Il presente disciplinare si riferisce alla gara indetta ai sensi dell'art. 183, c. 15, del D.Lgs. n. 50/2016 (finanza di progetto) per l'affidamento, mediante procedura aperta e secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, del contratto di concessione avente ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva, la Direzione Lavori, il coordinamento della sicurezza e collaudo dei lavori di realizzazione di adeguamento e ampliamento, della gestione in concessione degli impianti sportivi comunali (campo sportivo L. Meroni e campi da tennis comunali), **CON DIRITTO DI PRELAZIONE A FAVORE DEL SOGGETTO PROMOTORE**, come meglio specificato nella proposta e nel progetto preliminare presentato dal soggetto promotore medesimo, posti a base di gara.

Deliberazione della giunta comunale di Ripi con la quale la proposta del soggetto promotore posta a base di gara è stata dichiarata di interesse pubblico: n. 44 del 18/05/2016.

Determinazioni del Responsabile del Servizio del Comune di Ripi con la quale sono stati approvati la procedura di scelta del contraente e gli atti di gara: n. 93 del 05.06.2017 RUP individuato dal Comune di Ripi: Arch. Augusto Fratarcangeli.

Luogo di esecuzione: Comune di Ripi, via Vado Spina (centro Sportivo).

La documentazione di gara comprende:

- a) Bando di gara
- b) Disciplinare di gara e relativi allegati (A, B, C, D, E, F)
- c) Documenti di progetto preliminare redatto dal promotore e approvato dal Comune di Ripi, di seguito elencati:
 - bozza schema convenzione;
 - calcolo sommario di spese;
 - computo edile adeguamento;
 - computo impianti di adeguamento;

- piano economico finanziario asseverato
- relazione tecnico illustrativa
- tavola di progetto.

La documentazione di cui al precedente punto c) potrà essere visionata e ritirata in copia dai concorrenti presso l'ufficio tecnico del comune di Ripi.

La presente concessione è soggetta agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010.

I Concorrenti, compreso il soggetto promotore, devono essere in possesso dei requisiti di partecipazione fissati nel bando e nel disciplinare di gara. Ai concorrenti è fatto obbligo di presentare un'offerta contenente una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, dell'art. 183 del D. Lgs. n. 50/2016, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché eventuali varianti al progetto preliminare posto a base della presente gara secondo quanto previsto nei successivi punti del presente disciplinare. Si applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 13 dell'art. 183 del D. Lgs. n. 50/2016.

Il soggetto promotore potrà, in alternativa, presentare la propria offerta dichiarando di mantenere ferme le condizioni di cui alla proposta approvata dall'Amministrazione comunale, fatto salvo il diritto di prelazione.

2.1 Oggetto

Il concedente affida in via esclusiva al concessionario:

a) la progettazione definitiva dell'opera redatta ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 50/2016 dell'art. 25 e segg. del DPR 207/2010;

b) la progettazione esecutiva dell'opera redatta ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 35 e segg. del DPR 207/2010;

c) la Direzione Lavori;

d) il coordinamento sicurezza;

e) il collaudo delle opere se necessario;

f) la realizzazione dei lavori di adeguamento e ampliamento della struttura sportiva, così come disciplinato dall'art. 5 dello schema di convenzione:

- esecuzione di tutte le opere necessarie all'ottenimento della conformità alle normative in materia di sicurezza per i servizi sportivi e socio sanitari destinati ad ospitare persone sia autosufficienti sia non autosufficienti;

g) la gestione globale dell'impianto sportivo e degli annessi servizi, nonché dell'area ristoro.

2.2 Quantitativo o entità totale

L'importo complessivo dell'investimento, come risulta dal piano economico finanziario posto a base di gara risulta pari ad euro 460.000,00 oneri sicurezza ed IVA inclusi.

Costi per lavori euro 179.525,52;

Costi oneri sicurezza euro 8.976,28;

Costi somme a disposizione euro 271.498,20.

TOTALE euro 460.000,00

2.2.1 Costi per lavori

Ampliamento e adeguamento della struttura euro 179.525,52.

Oneri di sicurezza euro 8.976,28

TOTALE euro 188.501,80

2.2.2 Costi di progettazione, sicurezza, assicurazioni, garanzie ed oneri vari

Spese tecniche:

Progettazione definitiva, esecutiva, D.L. e sicurezza euro 15.000,00;

Somme da rimborsare per lavori effettuati durante le procedure di affidamento euro 155.048,03;

Acquisizione aree o immobili euro 79.452,73;

Incentivi per funzioni di R.U.P. euro 1.647,27;

Spese per pubblicità e gara euro 1.500,00;

IVA sui lavori euro 18.850,18;

TOTALE euro 271.498,20

2.3 Durata della concessione

La durata della Concessione è stabilita, sulla base del progetto preliminare presentato dal Promotore, in 30 anni, a decorrere dalla firma della convenzione.

Il Concessionario si impegna espressamente ad accettare le proroghe eventualmente disposte dall'Amministrazione ai medesimi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. In ogni caso alla scadenza, il Concessionario, per evitare l'interruzione del pubblico servizio, dovrà continuare a prestare la

sua opera agli stessi patti e condizioni vigenti al momento della scadenza stessa, fino a quando la Stazione Appaltante non avrà provveduto ad esperire una nuova procedura di gara o ad assumersi in proprio la gestione del servizio, per un periodo comunque non superiore a un anno. Si esclude ogni tacito rinnovo. L'aggiudicatario si impegna ad eseguire la progettazione definitiva ed esecutiva, nonché ad avviare i lavori di adeguamento ed ampliamento della struttura, sotto le riserve di legge, anche in pendenza della stipula del contratto.

3. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

3.1 Soggetti ammessi alla gara

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 45, 47, 48 e della medesima norma, in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dal successivo articolo 7 del presente Disciplinare, costituiti da:

a) operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (*imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative*), b) (*consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane*), c) (*consorzi stabili*), dell'art. 45, comma 2 del D.Lgs. 50/2016;

b) operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (*raggruppamenti temporanei di concorrenti*), e) (*consorzi ordinari di concorrenti*), f) (*aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete*, g) (*gruppo europeo di interesse economico*), dell'art. 45, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, oppure da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del D.Lgs. 50/2016;

c) operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, alle condizioni di cui all' art. 45 del D.Lgs 50/2016 e di cui all'art. 62, del DPR 207/2010, nonché del presente Disciplinare.

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 nonché quelle dell'art. 92 del DPR 207/2010.

I concorrenti dovranno rientrare fra i soggetti di cui all'art. 183, comma 17 del D.Lgs. 50/2016 e all'art. 95 del DPR 207/2010.

3.2 Condizioni di partecipazione

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti iscritti nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri Stati membri della U.E.

3.3 Requisiti generali di ammissione

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- le cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78).

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del D.Lgs 50/2016, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese di rete, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese di rete.

I consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 dovranno indicare per quali consorziati il consorzio concorre. Qualora il consorzio individui quale esecutore dei lavori un altro consorzio a esso consorziato, sarà fatto obbligo a quest'ultimo di indicare il nominativo delle imprese esecutrici.

Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo, del D.Lgs. 50/2016 è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il medesimo divieto vige per i consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera c), del D.Lgs 50/2016 (consorzi stabili).

È fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento, consorzio ordinario o aggregazione di imprese di rete di indicare in sede di gara le quote di partecipazione al raggruppamento, consorzio ordinario o aggregazione. I lavori sono eseguiti dai concorrenti così riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione del Concedente, che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate, ai sensi dell'art. 92, comma 2 del DPR 207/2010.

4. MODALITA' DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione

(ANAC). Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema AVCPASS accedendo all'apposito link sul portale ANAC (www.anticorruzione.it - servizi on line – AVCPASS operatore economico), secondo le istruzioni ivi contenute. L'operatore economico, dopo la registrazione ed autenticazione al sistema AVCPASS, indica al sistema il codice CIG della procedura di affidamento sopraindicato cui intende partecipare. Il sistema genera un codice "PASSOE" che il concorrente dovrà inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa.

5. PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E SOPRALLUOGO

La presa visione della documentazione di gara ed il sopralluogo presso l'area interessata dai lavori e dai servizi in concessione sono obbligatori. L'impresa dovrà effettuare tassativamente accurate visite nei luoghi oggetto della Concessione, almeno 5 giorni naturali prima della data di scadenza della gara, previa prenotazione telefonica contattando l'Ufficio Tecnico del Comune di Ripi al numero 0775/284010 int. 2.

Il rispetto dei tempi e delle modalità concordate deve intendersi tassativo ed inderogabile.

A tal riguardo si precisa che saranno ammessi al sopralluogo esclusivamente i seguenti soggetti:

1. legale rappresentante o direttore tecnico dell'impresa, del consorzio, o di una delle imprese eventualmente raggruppate o consorziate;
2. un impiegato tecnico dipendente dell'impresa concorrente;
3. un procuratore;
4. un libero professionista tecnico delegato dall'Impresa.

I soggetti che effettueranno il sopralluogo dovranno presentare, a seconda dei casi, i seguenti documenti di abilitazione al sopralluogo del soggetto:

- per i soggetti di cui al precedente punto 1.: certificato della Camera di Commercio anche in fotocopia purché in corso di validità o autocertificazione del legale rappresentante;
- per i soggetti di cui al precedente punto 2.: autocertificazione del legale rappresentante dalla quale risulti il rapporto di dipendenza e la relativa qualifica;
- per i soggetti di cui al precedente punto 3.: procura notarile anche in fotocopia;
- per i soggetti di cui al precedente punto 4.: delega ad effettuare il sopralluogo.

Si precisa che, in caso di raggruppamenti temporanei di imprese o di consorzi ex art. 2602 c.c. è richiesta l'effettuazione del sopralluogo da parte di tutti i soggetti soprarichiamati rappresentanti il costituendo raggruppamento (mandante o mandataria): nel solo caso di raggruppamento già costituito, sarà sufficiente l'effettuazione del sopralluogo da parte della sola mandataria nominata nell'atto costitutivo del raggruppamento temporaneo di imprese. All'atto del sopralluogo, il soggetto come sopra individuato, che potrà rappresentare in ogni caso una sola impresa, dovrà presentarsi con il documento giustificativo della propria qualifica (procura, delega ovvero CCIAA dell'impresa) e con il documento di identità. Si provvederà, quindi, alla compilazione di attestazione di avvenuto sopralluogo (**allegato E**), sottoscritta dall'incaricato del Comune di Ripi e controfirmata dal rappresentante dell'impresa concorrente, redatta in duplice originale e consegnata al rappresentante dell'impresa medesima. Tale attestazione, dovrà essere inserita nella "busta A – Documentazione Amministrativa".

6. CHIARIMENTI

Eventuali richieste di informazioni, formulate in lingua italiana, dovranno pervenire alla Centrale Unica di Committenza entro e non oltre il giorno **20.06.2017** esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo lavori pubblici.ripi@pec.it

La CUC provvederà a rispondere, a mezzo PEC, entro il giorno **23.06.2017**.

I chiarimenti e/o ulteriori informazioni sostanziali verranno pubblicati in forma anonima sui siti web della CUC RipiArnaraPofi (www.comune.ripi.fr.it, sezione "CUC") e del Comune di Ripi (www.comune.ripi.fr.it).

7. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE

7.1 Requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi del concessionario

TUTTI i concorrenti, sia che eseguano i lavori con la propria organizzazione d'impresa o tramite imprese collegate o controllate, sia che non eseguano direttamente i lavori, ai sensi dell'art. 95 del D.P.R. 207/2010, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando non inferiore al dieci per cento dell'investimento previsto per l'intervento (euro 460.000,00). E' previsto un limite di partecipazione alla presente gara connesso al fatturato aziendale e in particolare il requisito del fatturato medio dell'ultimo quinquennio antecedente alla pubblicazione del presente bando di gara non inferiore al dieci per cento dell'investimento, per motivazioni legate alla peculiarità della procedura di project financing, con riferimento alla quale assumono particolare rilevanza il rispetto dell'equilibrio

economico-finanziario dell'operazione nella sua complessità, le esigenze di finanziabilità e l'impatto che i rischi posti a carico del concessionario possono avere sull'intervento in oggetto. Per tali ragioni assume fondamentale importanza la possibilità di selezionare attraverso la presente gara operatori economici dotati di capacità economico-finanziarie idonee a garantire un adeguato ed elevato livello di solidità finanziaria, anche con riferimento all'intera durata della concessione. Si è scelto di mantenere l'importo del fatturato richiesto nella misura minima prevista dalla norma, non ampliando il suddetto requisito, proprio al fine di garantire la più ampia partecipazione alla gara da parte degli operatori economici che competono nei settori di riferimento;

b) capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell'investimento previsto per l'intervento (euro 23.000,00);

c) svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto dall'intervento per un importo medio non inferiore al cinque per cento dell'investimento previsto per l'intervento (euro 23.000,00);

d) svolgimento negli ultimi cinque anni dalla data di pubblicazione del bando di almeno un servizio affine a quello previsto dall'intervento per un importo medio pari ad almeno il due per cento dell'investimento previsto dall'intervento (euro 9.200,00).

Si precisa che per servizio affine di cui alle lettere c) e d) si intende la gestione degli impianti sportivi e il servizio ristoro.

Ai sensi dell'art. 95 c. 2 del D.P.R. 207/2010, il concorrente, in alternativa ai requisiti previsti dal c. 1 lett. c) e d), possono incrementare i requisiti previsti dalle lettere a) e b), nella misura pari a 1,5 volte .

Il requisito previsto dal c. 1 lett. b) può essere dimostrato anche attraverso il patrimonio netto. Qualora il candidato alla concessione sia costituito da un raggruppamento temporaneo di soggetti o da un consorzio, i requisiti previsti dall'art. 95 comma 1 devono essere posseduti complessivamente, fermo restando che ciascuno dei componenti del raggruppamento possieda una percentuale non inferiore al dieci per cento dei requisiti di cui al comma 1 lett. a) e b).

Il possesso dei suddetti requisiti deve essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva resa all'interno dell'istanza di ammissione di cui al successivo punto 11.2, soggetti a verifica tramite il sistema AVCPass.

I requisiti sono comprovati come di seguito riportato:

- fatturato medio annuale (lett. a) e capitale sociale (lett. b), mediante copia conforme dei bilanci relativi al periodo considerato, corredati dalla nota integrativa ovvero copia conforme delle dichiarazioni IVA relative al periodo considerato;

- servizi affini (lett. c) e servizio affine di minimo importo (lett. d), mediante copia conforme dei contratti e delle relative certificazioni di regolare esecuzione firmate da ciascun committente e riportanti l'indicazione chiara delle prestazioni, del valore e delle date di esecuzione servizi e/o da equivalente documentazione idonea e conforme a quanto previsto dall'art. 83 del D.Lgs 50/2016.

7.2 Requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi per l'esecuzione dei lavori

I lavori possono essere realizzati dal concessionario nel rispetto delle norme relative alla qualificazione degli esecutori di lavori pubblici:

- direttamente, mediante la propria organizzazione di impresa o mediante imprese collegate;

Nel caso in cui il concessionario intenda eseguire i lavori tramite imprese collegate, queste ultime dovranno essere in possesso oltre ai requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2016, di attestazione SOA per categorie e classifiche adeguate all'importo dei lavori.

Alla candidatura per la concessione dovrà essere allegato l'elenco completo delle imprese collegate e tempestivamente aggiornato in relazione alle modifiche intervenute nelle relazioni tra le imprese.

- tramite affidamento a terzi, nel rispetto degli artt. 164 e seguenti del D.Lgs. 50/2016.

I concorrenti che eseguono i lavori con la propria organizzazione d'impresa o tramite imprese collegate o controllate dovranno essere in possesso, oltre, ai requisiti previsti dall'art. 95 del DPR 207/2010 anche dei requisiti sotto descritti:

- Attestazione di qualificazione SOA, in corso di validità per la categoria OG 1;

- Attestazione di qualificazione SOA, in corso di validità per la categoria OG 11.

I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione alle condizioni indicate all'art. 61 c. 2 del DPR 207/2010. Ai sensi dell'art. 92 c. 2 del DPR 207/2010, per i raggruppamenti temporanei, di tipo orizzontale di cui all'art. 45 del D.Lgs 50/2016 c. 2 lett. d), e), f), g) i requisiti di qualificazione economico finanziari e tecnico organizzativi richiesti nel bando per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40% e la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10%. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicato in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni

caso deve possedere i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. Ai sensi dell'art. 92 c. 3 del DPR 207/2010, per i raggruppamenti temporanei, di tipo verticale di cui all'art. 45 del D.Lgs 50/2016 c. 2 lett. d), e), e g), i requisiti di qualificazione economico finanziari e tecnico organizzativi richiesti nel bando sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporabili ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere, nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente. I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo misto. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta.

7.3 Requisiti per la progettazione definitiva-esecutiva, Direzione Lavori, coordinamento per la sicurezza e collaudo.

- Nel caso in cui il concessionario intende dare corso alla progettazione direttamente, oltre ai requisiti richiesti come concessionario dovrà essere in possesso dei requisiti tecnico professionali.

Se in possesso di attestazione SOA di progettazione e costruzione dovrà attestare che i requisiti tecnico professionali richiesti dal presente bando sono posseduti dal proprio staff di progettazione costituito ai sensi dell'art. 79 comma 7 del DPR 207/2010.

- I concorrenti in possesso di attestazione SOA di sola costruzione devono o avvalersi di professionisti qualificati da indicare nell'offerta o partecipare alla gara in associazione temporanea con uno o più soggetti ai sensi dell'art. 46, c. 1 del D.Lgs. 50/2016, i quali necessariamente rivestono il ruolo di mandante.

Nel caso di pluralità di professionisti, quest'ultimi si dovranno presentare nelle forme di cui all'art. 46 c. 1 lett. a), b), c), d), e) e f) del D.Lgs. 50/2016.

Se il concorrente è in possesso di attestazione SOA per sola costruzione dovrà indicare nell'offerta:

- l'operatore economico incaricato della progettazione, D.L., coordinamento per la sicurezza e collaudo di cui all'art. 46 c. 1 del D.Lgs. 50/2016, o più professionisti tra loro riuniti in sub raggruppamento temporaneo di cui alla lettera e), del quale il concorrente intende avvalersi

- l'associazione in raggruppamento temporaneo in qualità di mandante ai fini della progettazione, di un operatore economico progettista di cui all'art. 46, comma 1 lett. a), b), c), d) f) del D.Lgs. 50/2016, o più professionisti tra loro riuniti in sub raggruppamento di cui alla lettera e) del D.Lgs. 50/2016, applicando le disposizioni dell'art. 48 D Lgs. 50/2016.

In ogni caso, l'incarico di progettazione, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza e collaudo deve essere svolto da professionisti abilitati alla professione iscritti negli appositi albi e in possesso delle abilitazioni professionali previste dalla vigente normativa, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede d'offerta, pena l'esclusione dalla gara.

Ai sensi dell'art. 24 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 in sede di offerta deve essere indicata la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

Il soggetto che si occupa del coordinamento per la sicurezza dovrà possedere la relativa abilitazione (art. 98 del D.Lgs. 81/2008).

Requisiti di ordine generale per i professionisti.

Non è ammessa la partecipazione alla gara dei concorrenti che si avvalgono di professionisti indicati o associati per i quali sussistono:

- le cause ostative alla partecipazione previste dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016;

- le cause di esclusione di cui all'art. 24 comma 7 del D.Lgs 50/2016;

- l'inesistenza dei requisiti di cui agli articoli 254 e 255 del DPR 207/2010, in caso di società di ingegneria o di società di professionisti.

Nel caso in cui i concorrenti non possiedano i requisiti per l'affidamento dei servizi di progettazione o possiedano l'attestazione SOA per la sola attività di costruzione, l'assenza delle cause ostative deve essere dichiarata dai soggetti associati o indicati dal concorrente, compilando preferibilmente il modello B allegato al presente disciplinare.

Requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi dei professionisti.

Il concorrente deve aver svolto negli ultimi cinque anni prestazioni appartenenti alla classe e categoria E.09, per un importo totale non inferiore a due volte il corrispondente importo stimato per ciascuno dei servizi sotto elencati:

categoria lavori DM 143/2013 E.09 Importo stimato servizi Importo minimo richiesto Progettazione definitiva- esecutiva euro 11.822,19 (gli importi devono intendersi al netto di qualsiasi onere fiscale e/o previdenziale).

Il concorrente, al fine di documentare il requisito richiesto dovrà produrre la dichiarazione di cui al “**allegato B**” al presente disciplinare.

I servizi valutabili ai fini del soddisfacimento del requisito sono quelli iniziati e ultimati nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, oppure la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.

Si precisa che:

- il concorrente deve fornire l'elenco dei professionisti che svolgeranno i servizi con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali;
- i soggetti e i loro collaboratori che firmano il progetto, non devono trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 24, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, ovvero non devono partecipare a più di un raggruppamento né partecipare, contemporaneamente, in forma singola e quale componente di un raggruppamento temporaneo e comunque nessuno degli anzidetti soggetti deve essere amministratore, socio, dipendente consulente con rapporto esclusivo con società di professionisti o società di ingegneria che partecipano alla stessa gara;
- si applicano le disposizioni dell'art. 24 c. 7, del D. Lgs. n. 50/2016;
- i soggetti, se costituiti in forma di società di ingegneria devono disporre del direttore tecnico in possesso dei requisiti di cui all'articolo 254, comma 1 del D.P.R. n. 207/2010.

I concorrenti che non eseguono direttamente i lavori ma eseguono la sola progettazione essendo in possesso dei relativi requisiti devono possedere i requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi di cui all'art. 95 DPR 207/2010 previsti al punto 7.1. I lavori saranno affidati nel rispetto degli art. 164 e seguenti del D.Lgs. 50/2016.

I concorrenti che non eseguono direttamente né i lavori né la progettazione devono possedere i requisiti di cui all'art. 95 del DPR 207/2010 previsti al punto 7.1 e devono alternativamente dichiarare, in sede di offerta:

o di avvalersi di progettisti qualificati;

o di partecipare alla gara in associazione temporanea con uno o più soggetti di cui all'art. 46 c. 2 lett. a), b), c), d) e) f) del D.Lgs. 50/2016.

7.4 Avvalimento

Il concorrente può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo di cui ai punti 7.1, 7.2 e 7.3 avvalendosi dei requisiti di altro soggetto. A tal fine, in sede di gara, dovrà presentare tutta la documentazione prevista dall'art. 89 comma 1 del D.Lgs. 50/2016.

I requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 devono essere posseduti sia dal concorrente che dall'impresa ausiliaria.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti del Concedente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia si applicano sia al concorrente che al soggetto ausiliario.

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

8. GARANZIE E CAUZIONI RICHIESTE

8.1 Cauzioni richieste ai concorrenti

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da:

a) cauzione provvisoria, a favore del Comune di Ripi di euro 9.200,00 pari al 2% dell'importo complessivo stimato dell'investimento da prestare, a scelta dell'offerente, mediante fideiussione bancaria o assicurativa, o in una delle altre forme indicate dall'art. 93 del D. Lgs. 50/2016, ed in ogni caso deve essere corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovranno espressamente prevedere:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta della Stazione Appaltante;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice Civile;
- la validità per almeno 180 gg. decorrenti dalla data di presentazione dell'offerta;

Il deposito cauzionale provvisorio garantisce altresì il pagamento in favore della stazione appaltante della sanzione pecuniaria di cui all'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 nella misura di euro 5.000,00.

Al predetto importo non si applica la riduzione di cui all'art. 93, comma 7, del medesimo decreto.

Nel caso di riunione di concorrenti ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016 le garanzie fideiussorie e assicurative dovranno essere presentate dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'art. 48 c. 5 del D. Lgs. 50/2016 e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui all'art. 48 c. 6 del D. Lgs. 50/2016.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, la polizza fideiussoria deve essere intestata a tutte le imprese che intendono costituire il raggruppamento, mentre è sufficiente la sottoscrizione della sola mandataria.

Ai sensi dell'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, qualora il concorrente sia in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, l'importo della cauzione provvisoria è stabilito in euro 4.600,00 – pari all'1% del valore complessivo stimato dell'investimento IVA esclusa.

Per fruire di tale beneficio, il concorrente è tenuto a segnalare il possesso del requisito rilasciando l'apposita dichiarazione all'interno dell'istanza di ammissione alla gara. La riduzione troverà applicazione:

- In caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell'art. 48, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 50/2016, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
- In caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;
- In caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 la cauzione provvisoria verrà svincolata all'Aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93, comma 9, del medesimo decreto, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

b) Cauzione ex art. 183, comma 13, primo periodo, del D.Lgs. 50/2016, a favore del **Comune di Ripi**, (pari al 2,5 per cento del valore dell'investimento) dell'importo complessivo di **euro 11.500,00**, a garanzia per il rimborso delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte comprensivo dei diritti sulle opere di ingegno. La cauzione per il rimborso delle spese di progettazione può essere costituita, a scelta dell'offerente, sotto forma di:

- fidejussione bancaria, rilasciata da aziende di credito, autorizzate a norma di legge;
- polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazioni autorizzate a norma di legge all'esercizio del ramo cauzioni;
- fidejussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione economica.

L'autorizzazione deve essere presentata in copia unitamente alla polizza.

A prescindere dalla forma di costituzione prescelta, la cauzione per le spese di progettazione deve:

- avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Nel caso di riunione di concorrenti ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016, le garanzie fideiussorie e assicurative, dovranno essere presentate dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'art. 48 c. 5 del D. Lgs. 50/2016 e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui all'art. 48 c. 6 del D. Lgs. 50/2016. Nel caso di raggruppamenti non ancora costituiti le garanzie assicurative e fideiussorie devono necessariamente essere intestate da tutti i componenti del costituendo raggruppamento.

Lo svincolo di tale cauzione avviene, per tutti i concorrenti, successivamente alla stipula del contratto di Concessione.

8.2 Garanzie richieste al concessionario

Il soggetto aggiudicatario è tenuto a prestare:

a) Cauzione definitiva di cui all'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016.

Il Concessionario è tenuto a prestare la cauzione definitiva a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, nella misura prevista dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e con le modalità di cui all'art. 93 commi 2 e 3 della stessa norma, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto di Concessione.

Ai sensi dell'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, qualora il Concessionario sia in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, l'importo della cauzione definitiva è ridotto del 50%.

In merito al beneficio della riduzione della garanzia, si precisa che:

- In caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e), del medesimo decreto, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
- In caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;
- In caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

b) Polizza assicurativa per i rischi di esecuzione.

Il Concessionario è tenuto a produrre idonea polizza assicurativa per i rischi da esecuzione (a copertura dei danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori), e di responsabilità civile verso terzi, da costituirsi secondo le modalità di cui all'art. 103, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, per i seguenti importi:

€ 460.000,00;

c) Cauzione di cui all'art. 183, comma 13, del D.Lgs. 50/2016.

Dalla data di inizio dell'esercizio del servizio, da parte del concessionario è dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016; la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.

d) Polizza di responsabilità civile del progettista.

Il progettista è obbligato a stipulare specifica polizza per responsabilità, per un massimale non inferiore al 10% dell'importo dei lavori progettati, ai sensi della normativa succitata, e dovrà avere decorrenza dalla data di approvazione del progetto esecutivo e validità per tutta la durata dei lavori, fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

9. PAGAMENTO A FAVORE DI ANAC

Ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della L. 266/2005, i concorrenti sono tenuti a versare il contributo di **euro 25,00** in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) secondo le modalità di cui alla Deliberazione ANAC del 21 dicembre 2016 e alle istruzioni operative consultabili all'indirizzo web <http://www.anac.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita>.

10. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato all'**offerta economicamente più vantaggiosa**, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 secondo i sotto elencati elementi di valutazione di natura qualitativa e di natura quantitativa ai quali si attribuiscono i seguenti fattori ponderali di valutazione. La Stazione Appaltante costituirà apposita Commissione Giudicatrice che provvederà, in seduta riservata, ad esaminare il contenuto dell'Offerta Tecnica.

OFFERTA TECNICA – ELEMENTI QUALITATIVI (max punti 70/100)

A. PREGIO TECNICO RELATIVO AI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA STRUTTURA

Elemento di valutazione di natura qualitativa relativo allo studio dettagliato dell'esecuzione del progetto posto a base di gara comprendente anche le tecniche di realizzazione e le migliorie che si intendono apportare per l'attuazione dell'opera al fine di migliorarne la durabilità e la funzionalità, con particolare riguardo agli aspetti manutentivi e cantieristici. Le migliorie proposte non dovranno costituire variazioni progettuali, non dovranno essere tali da richiedere nuove autorizzazioni e/o pareri agli Enti Territoriali competenti e non dovranno comportare variazioni con occupazioni di aree non previste.

Dovrà essere prodotta apposita relazione (in formato A4 e numero MAX di 4 pagine) integrata da eventuali elaborati grafici esplicativi, da cui si evinca chiaramente quanto afferente al sub criterio A1 e quanto afferente al sub criterio A2.

A tale elemento è attribuito un punteggio massimo pari a **20 punti** così suddivisi:

A1) qualità tecnico-costruttive, elementi innovativi ed aspetti manutentivi **punti 10;**

A2) organizzazione del cantiere con minimizzazione delle interferenze **punti 10.**

Elemento di valutazione di natura qualitativa relativo alla realizzazione di un ampliamento della struttura esistente subordinata all'acquisto del terreno secondo le condizioni di seguito stabilite. Le migliorie proposte

dovranno costituire una sorta di studio di fattibilità in merito a quanto richiesto e non dovranno inoltre prevedere modifiche sulla struttura esistente.

Dovrà essere prodotta apposita documentazione progettuale (in formato e pagine a scelta dell'offerente) integrata da eventuali elaborati grafici esplicativi con indicata la stima sommaria della spesa, da cui si evinca chiaramente quanto afferente al sub criterio A3.

A tale elemento è attribuito un punteggio massimo pari a **25 punti**:

A3) elementi inerenti l'ampliamento della struttura esistente volta ad incrementare il numero di Campi da gioco, entro e non oltre il 2020, subordinata all'impegno ad acquisire il terreno adiacente, entro e non oltre il mese di dicembre 2019, al prezzo indicato dall'Amministrazione Comunale pari ad Euro 79.452,73 quale calcolo sommario di esproprio. **punti 25.**

B. MODALITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO

Elemento di valutazione di natura qualitativa

Dovrà essere prodotta apposita relazione (in formato A4 e numero MAX di 10 pagine) con indice iniziale riassuntivo dei vari sub criteri, che dovranno poi essere esplicitati in modo chiaro e senza alcuna commistione all'interno dell'elaborato.

A tale elemento è attribuito un punteggio massimo pari a **25 punti** così suddivisi:

B1) valorizzazione delle Associazioni sportive del territorio **punti 15;**

B2) gestione del controllo qualità e controllo delle prestazioni lavorative **punti 10.**

Al precipuo fine di evitare che, in sede di valutazione delle offerte tecniche, la commissione possa essere influenzata da elementi di natura economica, l'offerta tecnica non deve contenere qualsivoglia riferimento ad aspetti ed elementi che possano generare commistione tra offerta tecnica ed economica, al fine di prevenire il fatto che gli elementi economici possano influire sulla previa valutazione dell'offerta tecnica, in violazione del principio sotteso alle norme, da sempre vigenti, di segretezza dell'offerta economica fino al completamento della valutazione delle offerte tecniche.

OFFERTA ECONOMICA – ELEMENTI QUANTITATIVI (max punti 30/100)

C. Elemento di valutazione di natura quantitativa relativo all'inserimento del compenso a favore del comune di Ripi: il concorrente dovrà indicare la quota di canone annuale, da corrispondere al comune di Ripi e/o a garantire eventi sportivi nel territorio comunale;

A tale elemento è attribuito un punteggio massimo pari a **20 punti.**

D. Elemento di valutazione di natura quantitativa relativo alla riduzione dei tempi di esecuzione: il concorrente dovrà indicare il tempo massimo (solo in riduzione rispetto ai giorni previsti nel Cronoprogramma dei Lavori presentato in sede di gara) per l'esecuzione dei lavori espresso in giorni fino ad un massimo di **45 giorni.**

A tale elemento è attribuito un punteggio massimo pari a **5 punti.**

E. Elemento di valutazione di natura quantitativa relativo alla riduzione percentuale della tariffa del costo orario: il concorrente dovrà indicare la percentuale di riduzione del costo orario della tariffa applicata solo per i residenti nel Comune di Ripi.

A tale elemento è attribuito un punteggio massimo pari a **5 punti.**

Nel caso di un solo concorrente ammesso, venendo meno l'oggetto del giudizio in quanto non vi sono offerte da giudicare comparativamente, le operazioni di gara proseguiranno a cura della Commissione direttamente con la verifica di ammissibilità dell'offerta tecnica e dell'offerta economica nonché alla loro compatibilità con le condizioni e le prescrizioni poste a base di gara.

11. PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

11.1 Modalità di presentazione della documentazione

I soggetti interessati a partecipare all'appalto in oggetto devono far pervenire la propria offerta alla CUC Ripi-Arnara-Pofi, Piazza Luciano Manara, 1 03027 Ripi - FR, a mano all'ufficio protocollo, ovvero a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata in busta chiusa entro il termine perentorio delle **ore 12:00 del giorno/2017** a pena di esclusione (farà fede unicamente il timbro-data e l'ora di ricevimento apposti dall'Ufficio Protocollo).

Si precisa che non farà fede il timbro postale. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile. Il plico, contenente le tre buste ("Busta A – Documentazione amministrativa", "Busta B – Offerta tecnica", "Busta C – Offerta economica"), dovrà pervenire sigillato con apposizione della ceralacca o nastro adesivo e controfirmato sui lembi di chiusura, recante all'esterno il Mittente, il Codice Fiscale, il domicilio, un recapito telefonico e un indirizzo PEC e la seguente dicitura: **"NON APRIRE CONTIENE OFFERTA PER IL COMUNE DI RIPI PER GARA D'APPALTO MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA CONCESSIONE NONCHÉ LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI**

COMUNALI SITI IN VIA VADO SPINA, COMPRESA LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DELLE OPERE DI RISTRUTTURAZIONE".

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- devono essere rilasciate ai sensi degli art. 38, 46 e 47 del DPR 445/2000, in carta semplice e sottoscritte dal legale rappresentante o da altro soggetto con potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso;
- devono essere corredate da copia fotostatica di documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore. Si precisa che per ogni dichiarante è sufficiente una sola copia di documento di identità da allegarsi all'Istanza di ammissione alla gara o alla dichiarazione del progettista;
- devono essere sottoscritte, a pena di esclusione, dal rappresentante legale del concorrente;
- nel caso di associazione temporanea o di consorzio non ancora costituito, la domanda deve essere sottoscritta, a pena esclusione, da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio;
- possono essere sottoscritte da procuratore che in tal caso allegheranno copia conforme all'originale della relativa procura;
- devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, in consorzio ordinario, in aggregazione di imprese di rete, eventuali imprese ausiliarie o eventuali imprese collegate o controllate che eseguiranno i lavori ognuno per quanto di propria competenza.

La documentazione da produrre, se non richiesta in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi degli art. 18 e 19 del DPR 445/2000.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione sarà prodotta ai sensi dell'art. 83, comma 3 del D.Lgs. 50/2016. Tutta la documentazione sarà prodotta in lingua italiana o se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.

Le dichiarazioni saranno redatte, preferibilmente, sui modelli allegati al presente disciplinare (A, B, C, D). Si precisa che la mancanza o l'irregolarità sostanziale anche di uno solo dei documenti e/o dichiarazioni essenziali richiesti comporterà l'esclusione dalla gara fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 83 comma 9 del D.Lgs 50/2016.

11.2 Contenuto della "Busta A – Documentazione amministrativa"

Nella busta A dovranno essere inserite le seguenti dichiarazioni e la documentazione necessaria per partecipare alla gara redatti in modo conforme al modello allegato:

a) istanza di ammissione, redatta preferibilmente sul modello allegato al disciplinare ("**allegato A**") e resa ai sensi degli artt 46 e 47 del DPR 445/2000, con la quale il concorrente attesta di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 80, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016.

La dichiarazione di cui all'art. 80, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 deve essere resa anche dai sotto elencati soggetti:

- titolare dell'impresa e direttore tecnico per le imprese individuali;
- tutti i soci ed i direttori tecnici per le società in nome collettivo
- tutti i soci accomandatari ed i direttori tecnici per le società in accomandita semplice
- membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci per gli altri tipi di società o consorzi;
- institore o procuratore nel caso in cui l'offerta sia sottoscritta dagli stessi. La dichiarazione di cui all'art. 80, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 deve essere resa anche dai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando. Le dichiarazioni di cui all'art. 80, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 possono essere rilasciate dal legale rappresentante, oltre che per se, anche in relazione alle posizioni di tutti i soggetti terzi sopra indicati, che dovranno essere nominativamente elencati. Nell'istanza, il concorrente dovrà, inoltre, attestare il possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa prescritti al punto 7.1 del presente disciplinare. Nel caso di imprese concorrenti in forma di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, l'istanza dovrà essere redatta da tutti i singoli soggetti che formano il raggruppamento. Nel caso di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 l'istanza dovrà essere redatta sia dal consorzio che dai singoli consorziati per i quali lo stesso consorzio concorre. L'istanza dovrà essere altresì, redatta dalle imprese collegate o controllate che eseguono in tutto o in parte i lavori. L'istanza dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate al punto 11.1 e alla stessa dovrà essere allegata copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità del sottoscrittore.

b) nel caso in cui le imprese concorrenti possiedano l'attestazione di qualificazione SOA esclusivamente per attività di costruzione e non per la progettazione, dovrà essere presentata:

dichiarazione dei liberi professionisti singoli o dei legali rappresentanti degli studi associati, delle società di professionisti e delle società di ingegneria, dei consorzi stabili di progettazione e delle consorziate da essi indicati, di cui all'art. 46, c. 1 lett. a), b), c), d), f) del D.Lgs. 150/2016 associati o indicati dal concorrente

compilata preferibilmente sul modello “**allegato B**” al presente disciplinare. La dichiarazione sarà sottoscritta dal libero professionista singolo o dai legali rappresentanti di ciascuno dei soggetti sopra indicati; nel caso di associazione temporanea la dichiarazione dovrà essere redatta dai singoli soggetti che costituiscono l'associazione. In caso di società di professionisti, società di ingegneria, consorzi stabili o consorziati di cui all'art. 46 c. 1, lett. b), c), f) del D.Lgs. 50/2016, le attestazioni di cui all'art. 80, comma 2 del D.Lgs 50/2016 possono essere rilasciate dal legale rappresentante di ciascuna impresa, oltre che per sé, anche in relazione alle posizioni di tutti i soggetti terzi indicati nell'art. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016. L'attestazione del requisito di cui all'art. 80, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 dovrà essere resa anche per i cessati dalla carica nell'anno precedente la data di pubblicazione del bando. La dichiarazione dovrà essere redatta anche dal professionista incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. Le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte con le modalità indicate al punto 11.1 e alle stesse dovrà essere allegata copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.

c) **PASSOE** generato dal sistema AVCPASS (stringa numerica di 16 cifre), come meglio specificato al punto 4) del presente disciplinare. La mancanza del PASSOE non comporta l'esclusione dalla gara ma l'operatore economico sarà invitato ad integrare l'offerta con il PASSOE entro il termine di tre giorni dalla richiesta, decorsi i quali si provvederà all'esclusione.

d) attestato SOA in corso di validità, in copia dichiarata conforme all'originale che documenti il possesso della qualificazione nella categoria e classifica richieste nel presente disciplinare. In caso di raggruppamento o di consorzio ordinario o aggregazione di imprese di rete l'attestazione SOA dovrà essere prodotta da ciascun soggetto componente il raggruppamento. L'attestazione SOA, dovrà inoltre, essere prodotta dalle imprese collegate o controllate che eseguano in tutto o in parte i lavori.

Nel caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all'Unione Europea che non possiede attestazione SOA, dovrà presentare dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi art. 46 e 47 DPR 445/2000 o documentazione idonea equivalente con la quale il concorrente attesta, assumendosi ogni responsabilità, di possedere i requisiti richiesti nel presente disciplinare.

e) nel caso di avvalimento: dichiarazione del concorrente redatta preferibilmente sul modello “**allegato C**”, attestante che intende ricorrere all'istituto dell'avvalimento per la dimostrazione del possesso dei requisiti. La dichiarazione dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate al punto 11.1. Alla dichiarazione dovranno essere allegati tutti i documenti previsti dall'art. 89 c. 1 del D.Lgs50/2016 ovvero:

- attestazione SOA da parte dell'impresa ausiliaria indicata dal concorrente (nel caso l'attestazione SOA sia oggetto di avvalimento);

- originale o copia autentica del contratto redatto conformemente a quanto prescritto dall'art. 88 c. 1 del DPR 207/2010;

- dichiarazione dell'impresa ausiliaria redatta preferibilmente sul modello “**allegato D**”.

f) nel caso di consorzio stabile, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica con indicazione delle imprese consorziate.

g) nel caso di raggruppamento già costituito:

mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte da ciascun componente riunito. Al legale rappresentante della mandataria o consorzioordinario deve essere conferita procura speciale per atto pubblico.

h) nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituito:

atto costitutivo e statuto del consorzio o del GEIE in copia autentica con indicazione del soggetto designato quale capogruppo, della quota di partecipazione al consorzio e delle quote di esecuzione che verranno assunte da ciascun concorrente riunito o consorziato.

i) cauzione o fidejussione provvisoria, di cui all'art. 93 del D.Lgs 50/2016 prestata con le modalità di cui al punto 8 lett. a);

j) cauzione di cui all'art. 183, c. 13 primo periodo del D.Lgs. 50/2016 prestata con le modalità di cui al punto 8 lett. b);

k) ricevuta del versamento del contributo di euro 500,00 a favore dell'ANAC come meglio specificato al punto 9 del presente disciplinare. Il mancato versamento è causa di esclusione.

l) il concorrente dovrà, inoltre, produrre idonea documentazione in corso di validità atta a dimostrare il possesso delle certificazioni necessarie allo svolgimento dei lavori e gestione dell'impianto sportivo:

m) attestazione di avvenuto sopralluogo rilasciato dal Comune di RIPI (**allegato E**).

Ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante, al momento della presentazione dell'offerta, accetta il documento di gara unico europeo (DGUE), redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione Europea.

11.3 Contenuto della “Busta B – Offerta tecnica”

Nella “Busta B – Offerta Tecnica” devono essere contenuti i documenti necessari ad illustrare le proposte tecniche migliorative, integrative e alternative rispetto al progetto preliminare posto a base di gara che saranno valutate in relazione ai criteri di natura qualitativa di cui al punto 10 del presente disciplinare.

Al fine di agevolare la comparazione e consentire la valutazione delle offerte prodotte dai singoli concorrenti, la documentazione di offerta dovrà evidenziare le migliorie proposte rispetto a quanto riportato nel progetto del promotore attraverso l’elaborazione della seguente documentazione:

- **Documento 1: Relazione su proposte migliorative ed organizzative del cantiere.** Il documento dovrà contenere una relazione tecnica, redatta secondo i criteri stabiliti al punto 10 del presente disciplinare, da cui si evinca quanto afferente al sub criterio A1 e quanto afferente al sub criterio A2 e che espliciti le migliorie che si intendono apportare.

- **Documento 2: Relazione sull’ampliamento della struttura esistente.** Il documento dovrà contenere uno studio di fattibilità in merito all’eventuale ampliamento della struttura esistente subordinato all’acquisto del terreno adiacente il centro sportivo, redatto secondo i criteri stabiliti al punto 10 del presente disciplinare, da cui si evinca quanto afferente al sub criterio A3 e che espliciti le migliorie che si intendono apportare.

- **Documento 3: Relazione su proposte migliorative ed organizzative del servizio e della gestione.** Il documento dovrà contenere una relazione contenente le caratteristiche del servizio e della gestione, redatta secondo i criteri stabiliti al punto 10 del presente disciplinare, da cui si evinca quanto afferente al sub criterio B1 e quanto afferente al sub criterio B2 e che espliciti le migliorie che si intendono apportare.

- **Documento 4: Bozza di Convenzione** dove vengano evidenziate ed integrate, rispetto alla Bozza di Convenzione posta a base di gara, le migliorie proposte. La Bozza di Convenzione potrà essere liberamente elaborata dal concorrente, conformemente allo Schema di Convenzione redatto dal Promotore.

- **Documento 5: Progetto preliminare**, redatto ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. 207/2010, contenente eventuali varianti rispetto a quello posto a base di gara **o, in alternativa, dichiarazione** in merito all’intendimento di mantenere ferme le condizioni di cui alla proposta approvata dall’Amministrazione Comunale. La Documentazione sopra richiesta dovrà essere presentata secondo le seguenti prescrizioni:

- Se costituita da fogli amovibili, dovrà essere firmata in ogni pagina dal/i legale/i rappresentante/i della/e ditta/e offerente/i; è ammessa la firma estesa sulla prima e ultima pagina di ogni documento e la sigla delle iniziali nelle pagine intermedie.

- Qualora sia costituita da fogli inamovibili, resi tali mediante idonea sigillatura, è ammessa la sola firma estesa del/i legale/i rappresentante/i della/e ditta/e offerente/i sulla prima e/o sull’ultima pagina di ogni documento. Per tutti gli elaborati per i quali sia prescritto un numero massimo di facciate, queste dovranno essere numerate in ordine progressivo; nel conteggio si intendono esclusi eventuali copertine e indici.

Si precisa che, qualora il concorrente presenti elaborati che non rispettino il numero massimo di facciate sopra prescritto, la Commissione giudicatrice non terrà conto, ai fini dell’attribuzione del punteggio, del contenuto delle eventuali facciate eccedenti il numero massimo.

Tutti gli elaborati e documenti attinenti gli elementi di natura qualitativa dell’offerta, inclusi nella busta “B – Offerta tecnica”, non devono contenere alcun riferimento riconducibile agli elementi di natura quantitativa, che devono essere riportati esclusivamente nei documenti contenuti nella busta “C -Offerta economica”.

Nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o da un consorzio non ancora costituiti, i suddetti documenti dovranno essere sottoscritti dai rappresentanti legali di tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio.

Nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. 50/2016 la predetta documentazione dovrà essere sottoscritta anche da ciascuna delle imprese consorziate per le quali il consorzio abbia dichiarato di concorrere. La documentazione dovrà essere, altresì, sottoscritta da eventuali imprese collegate o controllate che eseguano in tutto o in parte i lavori.

Ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’Offerta tecnica dovrà contenere l’eventuale indicazione espressa dalle parti che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali e i correlati riferimenti normativi, e che, pertanto, necessitano di adeguata e puntuale tutela in caso di accesso agli atti da parte di terzi, ai sensi della L. 241/1990. Si precisa, comunque, che ogni decisione ultima in merito alle valutazioni della riservatezza delle offerte sarà di competenza della Stazione Appaltante.

L’offerta tecnica dovrà essere inserita, in apposita busta, debitamente chiusa e sigillata, con l’indicazione del mittente, l’oggetto della gara e la dicitura “Busta B –Offerta tecnica”.

11.4 Contenuto della “Busta C – Offerta economica”

Nella “Busta C – Offerta Economica” devono essere contenuti gli allegati ed i documenti necessari ad indicare le proposte di carattere quantitativo, migliorative rispetto al progetto preliminare posto a base di

gara, che saranno valutate in relazione ai criteri di natura quantitativa di cui al punto 10 del presente disciplinare.

La “Busta C – Offerta Economica” dovrà contenere l’offerta economica, resa legale mediante l’assolvimento dell’imposta di bollo di € 16,00, da redigersi sulla base del modello “**allegato F**” con riferimento ai seguenti criteri:

- “**Aumento del canone annuale in favore del comune**” in riferimento al criterio C;
- “**Riduzione dei tempi di esecuzione**” in riferimento al criterio D;
- “**Riduzione della tariffa del costo orario**” riferimento al criterio E.

Dovrà inoltre contenere il **Piano economico - finanziario** (PEF) dell’investimento e della connessa gestione per tutto l’arco temporale prescelto, asseverato dai soggetti indicati dall’art. 183, comma 9 del D.Lgs. 50/2016. Tale piano economico-finanziario dovrà essere elaborato sulla base degli elementi economici-finanziari proposti in sede di offerta e da esso dovrà risultare l’equilibrio economicofinanziario dell’investimento. Esso dovrà essere composto da Conto Economico, Stato Patrimoniale e Flussi di Cassa. Il Piano Economico Finanziario deve indicare, tra l’altro, l’importo delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte, comprensivo dei diritti sulle opere dell’ingegno, di cui all’art. 2578 del Codice civile; tale importo non può superare il 2,5% (duevirgolacinqueper cento) del valore complessivo stimato dell’investimento (I.V.A. esclusa). Il Piano Economico Finanziario, ai sensi dell’art. 183, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, deve prevedere la specificazione del valore residuo dell’investimento, al netto dei previsti ammortamenti annuali, che deve risultare pari a zero. Nel Piano Economico Finanziario dovrà essere dato conto del preliminare coinvolgimento di uno o più Istituti finanziatori del progetto, ai sensi dell’ art. 183, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 salvo il caso che l’investimento sia realizzato direttamente con risorse economiche del Concessionario. Il preliminare coinvolgimento è documentato dall’Istituto finanziatore del progetto. Ai sensi dell’art. 96 del D.P.R. 207/2010 e dell’art. 183, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, il Piano Economico Finanziario dovrà essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall’istituto di credito stesso ed iscritte nell’elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell’art. 1 della L. 1966/1939 e dovrà documentare i principali indicatori di redditività (almeno i valori relativi ai TIR di progetto) e bancabilità (almeno il valore relativo al DSCR) dell’investimento, qualora previsto il ricorso al debito, e contenere il quadro di tutti i costi che l’aggiudicatario dovrà sostenere per la costruzione e per la gestione e manutenzione dell’intervento, calcolati in funzione del progetto di costruzione e di gestione previsto.

L’atto di asseverazione deve essere annesso al Piano Economico Finanziario e deve essere conforme a quanto stabilito all’ art. 96, commi 4 e 5 del d.P.R. 207/2010. Nella formulazione ed elaborazione della “Busta C – Offerta economica” il concorrente dovrà rispettare le condizioni sotto indicate:

- l’“**allegato F**” dovrà essere firmato per esteso in ogni pagina dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura sia stata prodotta nella busta “A” –

Documentazione amministrativa) dell’impresa offerente, di ogni singola impresa raggruppanda in caso di R.T.I. non costituito, della sola impresa mandataria in caso di R.T.I. già costituito, del legale rappresentante del consorzio.

- l’“**allegato F**” dovrà essere compilato in ogni parte e gli importi dovranno essere indicati con l’esclusione dell’IVA e con due cifre decimali.

- l’offerta dovrà essere formulata tenendo conto degli obblighi previsti per la sicurezza e protezione dei lavoratori e delle condizioni di lavoro.

Nel caso di discordanza tra cifre e lettere, saranno ritenuti validi i prezzi più vantaggiosi per la Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 72, comma 2, del R.D. 827/1924.

Le offerte delle ditte partecipanti sono vincolanti per 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione dell’offerta.

L’offerta economica dovrà essere inserita, in apposita busta, debitamente chiusa e sigillata, con l’indicazione del mittente, l’oggetto della gara e la dicitura “Busta C –Offerta economica”.

12. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

12.1 Apertura dei plichi e verifica della documentazione amministrativa.

Nel giorno di **06.07.2017** alle **ore 10:00** avrà luogo la prima seduta pubblica di gara, alla quale potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese concorrenti oppure persone munite di delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

Nella giornata sopra indicata, la Commissione procederà alla verifica dell’arrivo in tempo utile del plico ed alla sua integrità e aperto lo stesso verificherà la completezza e la correttezza della documentazione contenuta nella “busta A – Documentazione Amministrativa”. A tal fine la Commissione provvederà a verificare la correttezza formale della documentazione e delle dichiarazioni presentate e in caso negativo ad avviare la procedura di cui all’art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016.

12.2 Apertura della “Busta B – Offerta tecnica” e valutazione delle offerte.

Terminata la fase di ammissione, le offerte tecniche dei concorrenti ammessi verranno rinviate alla Commissione Giudicatrice, costituita ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 che effettuerà l'apertura dei plichi contenenti l'offerta tecnica al fine di accertare che in essa siano contenuti i documenti di cui al punto 11.3. Nel caso in cui la seduta venga sospesa a causa della richiesta di chiarimenti ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, la seduta pubblica per l'ammissione dei concorrenti e per la verifica del contenuto della busta B sarà comunicata ai partecipanti con PEC. La Commissione Giudicatrice, in una o più sedute riservate, procederà all'esame della documentazione presentata con attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri stabiliti nel presente disciplinare. A conclusione della procedura di valutazione delle offerte tecniche, la Commissione Giudicatrice convocherà una nuova seduta pubblica, la cui ora e data sarà comunicata, almeno due giorni prima della data fissata.

12.3 Apertura della “Busta C – Offerta economica” e valutazione delle offerte

Nel corso della seduta pubblica, la Commissione renderà noti gli esiti della valutazione delle offerte tecniche ed i relativi punteggi assegnati e, successivamente, procederà all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica e a darne lettura. Verificata la completezza e la regolarità della documentazione costituente l'offerta economica, la Commissione attribuirà i punteggi relativi agli elementi di valutazione di natura quantitativa. La Commissione potrà valutare l'opportunità di operare l'attribuzione dei punteggi in seduta riservata. Sulla base dei punteggi attribuiti, la Commissione effettua il calcolo del punteggio complessivo e redige la graduatoria dei concorrenti e aggiudica provvisoriamente l'appalto al concorrente che ha presentato la migliore offerta. In caso di parità di punteggio complessivo, sarà aggiudicato al concorrente che abbia conseguito il miglior punteggio relativo agli elementi di natura qualitativa. Nel caso di ulteriore parità, sarà ritenuta migliore la posizione del concorrente individuato mediante sorteggio pubblico, al quale si provvederà seduta stante. L'aggiudicazione definitiva sarà effettuata con provvedimento del Responsabile della CUC, previo positivo espletamento di tutti i controlli di legge.

Entro 15 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, il Promotore può esercitare il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario dichiarando di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario (art. 183, comma 15 del D.Lgs 50/2016).

Se il Promotore non risulta aggiudicatario e non esercita il diritto di prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese tecniche per la predisposizione della proposta come riportato nel quadro economico posto a base di gara. La S.A. procederà per l'aggiudicatario anche a verificare le dichiarazioni sostitutive inerenti il possesso di stati, fatti e qualità dei soggetti, mediante acquisizione d'ufficio dei relativi certificati, qualora lo valuti opportuno.

Ai sensi dell'art. 97, comma 3 del D.Lgs 50/2016 la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal disciplinare.

Si applica l'articolo 97 comma 5 e seguenti del D.Lgs. 50/2016.

13. AFFIDAMENTO DELL'APPALTO A TERZI, SOCIETA' DI PROGETTO E SUBAPPALTO

13.1 Affidamento dell'appalto dei lavori a terzi

Il concessionario in possesso dei necessari requisiti di qualificazione ha la facoltà di affidare l'appalto dei lavori oggetto della concessione, in tutto o in parte a terzi. Qualora, tuttavia, intenda appaltare a terzi, interamente o parzialmente, i lavori oggetto dell'appalto, il concorrente stesso dovrà indicare in sede di offerta la percentuale del valore dei lavori che intende affidare, ai sensi dell'art. 174, comma 2, del D. Lgs 50/2016.

13.2 Società di progetto

Il concessionario, dopo l'aggiudicazione della concessione, ha la facoltà di costituire una società di progetto, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 50/2016, il cui capitale sociale non sia inferiore a 1/10 dei lavori previsti nel progetto proposto. La società diverrà la concessionaria, subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario, senza necessità di autorizzazione o approvazione. In caso di concorrente costituito da più soggetti, nell'offerta è indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto.

13.3 Subappalto

I concorrenti devono indicare all'atto della presentazione dell'offerta, compilando la relativa parte nell'“allegato A”, i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato. Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi.

Per l'attività di progettazione si applicano i limiti al subappalto previsti dalla vigente normativa.

Non è viceversa ammesso il subappalto della gestione dei servizi.

14. ULTERIORI DISPOSIZIONI

1. Si procederà all'individuazione del Concessionario anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. E' fatta salva la disciplina di cui all'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.
2. L'offerta è valida per 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine ultimo di presentazione dell'offerta medesima. Il concorrente si impegna comunque a confermare, su richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice, la validità dell'offerta per ulteriori 180 giorni qualora alla data della prima scadenza dell'offerta presentata non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione definitiva della gara.
3. Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con il Concessionario, il contratto di Concessione verrà stipulato nel termine di 60 giorni, che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico del Concessionario.
4. Le spese relative alla pubblicazione del bando dovranno essere rimborsate al Concedente entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.
5. Con avviso sul sito web del comune di Ripi www.comune.ripi.fr.it, sezione "Bandi e concorsi – Gare d'appalto CUC" si darà comunicazione degli esiti di gara. Tale metodo di comunicazione verrà adottato anche nel caso di spostamenti della prima seduta pubblica prevista o di nuova seduta pubblica a seguito di nuova aggiudicazione a seguito di decadenza o annullamento della precedente. Nello stesso sito, sarà data comunicazione del nominativo dell'aggiudicatario e delle altre informazioni di cui all'art. 76 del D.Lgs 50/2016.
6. Trascorso il termine fissato per la presentazione delle offerte non sarà riconosciuta valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva ad altra precedente.
7. Si avverte che comporteranno, salvo causa non imputabile all'impresa aggiudicataria decadenza dall'aggiudicazione stessa:
 - La mancata presentazione della documentazione richiesta per la stipulazione del contratto e per il pagamento del relativo importo e di tutte le spese inerenti e conseguenti, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data della comunicazione della aggiudicazione definitiva divenuta efficace,
 - La mancata costituzione delle garanzie e delle coperture assicurative entro il termine fissato per la stipulazione del contratto; l'ente appaltante, in tale ipotesi, come nel caso di accertata mancanza dei requisiti di carattere tecnico e/o generale, procede all'annullamento dell'aggiudicazione, all'esclusione del concorrente e alla conseguente nuova aggiudicazione previa verifica dell'eventuale offerta anomala.
8. La presentazione delle offerte non vincola l'Ente appaltante all'aggiudicazione né è costitutiva di diritti dei concorrenti all'espletamento delle procedure di aggiudicazione che la Stazione Appaltante si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento in base a valutazioni di propria ed esclusiva convenienza. Agli offerenti in caso di sospensione o annullamento della procedura non spetterà alcun risarcimento o indennizzo.
9. I ricorsi avverso il bando di gara e il presente disciplinare devono essere notificati all'ente appaltante entro 30 giorni dalla data di pubblicazione e quelli avverso le eventuali esclusioni conseguenti all'applicazione del bando di gara e del disciplinare di gara dovranno essere notificati entro 30 giorni dalla comunicazione dell'esclusione.

Organismo responsabile per i ricorsi: Tribunale Amministrativo Regionale Lazio.

15. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Frosinone, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati raccolti verranno acquisiti dal concedente e trattati anche con l'ausilio di mezzi informatici, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura di gara cui si riferisce il presente disciplinare, ovvero per dare esecuzione ad obblighi di legge. Titolare del trattamento è il Comune di RIPI.

17. PRESCRIZIONI CONTRATTUALI

Il concessionario aggiudicatario sarà tenuto a riassorbire il personale attualmente impiegato dall'attuale gestore nei modi e nelle condizioni previste dalle norme di legge, nonché in relazione alle prestazioni del contratto.

IL RESPONSABILE CUC
F.to Arch. Viviana Incitti